



COMUNE DI AVIANO

PROVINCIA DI PORDENONE

SETTORE AMBIENTE, SVILUPPO TERRITORIALE ED ECONOMICO Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata

Rep. int. n. 2247/1 – Protocollo n. - *assegnato dal sistema (Cl. 6.3)*
Aviano, data della sottoscrizione digitale

Oggetto: Certificazione di destinazione urbanistica di terreni ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 06.06.2001, nr. 380.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- **VISTI** gli atti d'ufficio;
- **VISTA** la domanda presentata in data 28/05/2024 e perfezionata il 29/05/2024 dalla **Geom. TONON ANNALISA**, in qualità di tecnico del Settore Lavori Pubblici, Espropri e Patrimonio del Comune di Aviano (PN) – con sede in Piazza Matteotti n. 1;

CERTIFICA

che i terreni siti in questo comune e distinti in catasto come di seguito riportato, sono posti, a norma del vigente P.R.G.C., approvato con delibera del Consiglio Comunale N° 99/2001 e sue successive varianti, rispettivamente in :

Sez. A FG. 47 Mappale 1888 :

Destinazione urbanistica :

- Zone D.2.1 - Industriali di interesse comprensoriale e comunale (100.00%)

Vincoli :

- Il mappale è soggetto a tutela paesaggistica : Fasce relative ai laghi, torrenti, rii e rogge soggette a vincolo di rispetto paesaggistico (100.00%)

Pericolosità :

- Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (100.00%)

Sez. A FG. 47 Mappale 1900 :

Destinazione urbanistica :

- Zone D.2.1 - Industriali di interesse comprensoriale e comunale (100.00%)

Vincoli :

- Il mappale è soggetto a tutela paesaggistica : Fasce relative ai laghi, torrenti, rii e rogge soggette a vincolo di rispetto paesaggistico (100.00%)

Pericolosità :

- Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (100.00%)

Pag. 1 di 11

Sez. A FG. 47 Mappale 1902 :

Destinazione urbanistica :

- Zone D.2.1 - Industriali di interesse comprensoriale e comunale (100.00%)

Vincoli :

- Il mappale è soggetto a tutela paesaggistica : Fasce relative ai laghi, torrenti, rii e rogge soggette a vincolo di rispetto paesaggistico (81.41%)
- Aree soggette a vincolo - Torrenti, rii e rogge (18.59%)

Vincoli preordinati all'esproprio :

- Vincolo preordinato all'esproprio imposto contestualmente all'approvazione di opera pubblica - Variante N. 56 al PRGC entrata in vigore il 01.11.2007

Pericolosità :

- Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (100.00%)
- Area Fluviale (18.90%)

Sez. A FG. 47 Mappale 1904 :

Destinazione urbanistica :

- Torrenti, rogge, specchi e corsi d'acqua di interesse ambientale (100.00%)

Vincoli :

- Il mappale è soggetto a tutela paesaggistica : Fasce relative ai laghi, torrenti, rii e rogge soggette a vincolo di rispetto paesaggistico (57.84%)
- Aree soggette a vincolo - Torrenti, rii e rogge (42.16%)

Pericolosità :

- Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (100.00%)
- Area Fluviale (50.78%)

Sez. A FG. 47 Mappale 1994 :

Destinazione urbanistica :

- Zone D.2.1 - Industriali di interesse comprensoriale e comunale (100.00%)

Vincoli :

- Il mappale è soggetto a tutela paesaggistica : Fasce relative ai laghi, torrenti, rii e rogge soggette a vincolo di rispetto paesaggistico (100.00%)

Pericolosità :

- Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (100.00%)
- Tratto di corso d'acqua interrato o intubato

Sez. A FG. 47 Mappale 1999 :

Destinazione urbanistica :

- Zone D.2.1 - Industriali di interesse comprensoriale e comunale (100.00%)

Vincoli :

- Il mappale è soggetto a tutela paesaggistica : Fasce relative ai laghi, torrenti, rii e rogge soggette a vincolo di rispetto paesaggistico (100.00%)

Pericolosità :

- Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (100.00%)

Le prescrizioni urbanistiche relative alle zone predette sono quelle indicate nell'allegato stralcio delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C..

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Si rilascia la presente certificazione in carta semplice ai sensi del punto 16 - Tab. All. B) al D.P.R. 642/72.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMBIENTE, SVILUPPO TERRITORIALE ED ECONOMICO
Geom. Daniele Santarossa**

*sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

BBS-CMC [pre 2024-05-29](#) - [perf 2024-06-10](#)

COMUNE DI AVIANO

Piazza G. Matteotti, 1, 33081 AVIANO (PN) – Telefax 0434/666515 – Cod. Fisc. e P.IVA 00090320938

Responsabile del Settore Ambiente, Sviluppo Territoriale ed Economico: Geom. Daniele Santarossa (tel. 0434 666543)

Responsabile del procedimento e dell'istruttoria: Geom. Silvana Boschian B. (tel. 0434 666509)

Incaricato del procedimento: Dott.ssa Maria Cristina Calandro (tel. 0434 666540)

Orari di ricevimento del pubblico del Servizio Urbanistica ed Edilizia privata:

Lunedì - dalle ore 10.00 alle ore 12.30 (SOLO SU APPUNTAMENTO) e dalle ore 16.45 alle ore 17.45

Martedì - dalle ore 8.45 alle ore 13.30

Mercoledì - dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.45 alle ore 17.45

Giovedì - dalle ore 10.00 alle ore 12.30 (SOLO SU APPUNTAMENTO)

Venerdì - dalle ore 10.00 alle ore 12.30

N.B.: Al fine di evitare lunghe attese è consigliato fissare telefonicamente un appuntamento con l'incaricato dell'istruttoria.

e-mail: urbanistica@comune.aviano.pn.it PEC: comune.aviano@certgov.fvg.it

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 così come aggiornato dal D.Lgs. 101/2018, si informa che i dati forniti saranno trattati, anche per mezzo di strumenti informatici e telematici, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni connesse al procedimento in oggetto e con modalità volte a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Aviano nella persona del Sindaco, legale rappresentante dell'Ente.

Pag. 3 di 11



COMUNE DI AVIANO

PROVINCIA DI PORDENONE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.C. (STRALCIO)

Art. 46 - Zone D - Disposizioni generali

Definizione e finalità

1. Sono costituite dalle zone nelle quali il PRGC riconosce o prevede insediamenti a carattere industriale e artigianale, avendone valutata la compatibilità con i contesti residenziale o ambientale.

Destinazioni d'uso

2. Oltre alla destinazione propria assegnata ad ogni sottozona, vi è consentita la realizzazione di:

- uffici e servizi dell'attività;
- l'alloggio per il personale di custodia o per il proprietario o per il titolare;
- attività commerciali al dettaglio, complementari o di servizio alle attività produttive o alle attività agricole, nonché attività commerciali al dettaglio destinate alla vendita dei generi non alimentari a basso impatto, così come definiti dall'art. 2 - comma 1 - let. e) della L.R. n. 29/2005 (*) con le limitazioni specificate nelle singole sottozone;
- attività di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- magazzini e depositi, connessi all'attività produttiva, e impianti tecnologici.

Per tutto il patrimonio edilizio esistente sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo.

Parametri edificatori

3. Le pareti finestrate degli alloggi devono distare almeno 10 m dalle pareti antistanti. Nelle aree scoperte è consentita la realizzazione di impianti tecnologici, anche interrati (vasche antincendio, cisterne, volumi tecnici), e di parcheggi coperti.

Parametri urbanistici

4. Nelle zone ad attuazione indiretta, la realizzazione di parcheggi di relazione viene assicurata dal piano attuativo nella misura minima del 3% della superficie territoriale; il raggiungimento della misura prevista dalle disposizioni regionali in materia sarà assicurata dai singoli interventi.

5. Ogni intervento edificatorio nuovo o di ampliamento deve assicurare almeno la realizzazione di:

- a) parcheggi di relazione, sino al soddisfacimento dello standard regionale, nelle zone sottoposte a piano attuativo;
- b) parcheggi stanziali nella misura di:
 - 1 posto macchina ogni 2 addetti;
 - 1 mq/10 mc di di costruzione destinato ad alloggi.

Gli interventi edificatori che prevedano superfici da destinare ad attività commerciali al minuto devono inoltre garantire la realizzazione di parcheggi stanziali e di relazione nel rispetto dei seguenti parametri:

- pari almeno al 100% della superficie di vendita per tutte le attività che non trattino generi non alimentari a basso impatto, da ricavare in aree di pertinenza dell'esercizio commerciale, ovvero in aree collocate entro un raggio non superiore a m. 200;
- pari almeno al 50% della superficie di vendita per le attività che trattino generi non

Pag. 4 di 11

alimentari a basso impatto con superficie di vendita fino a mq. 400, da ricavare in aree di pertinenza dell'esercizio commerciale ovvero in aree collocate entro un raggio non superiore a m. 200;

- pari almento all'80% della superficie di vendita per le attività che trattino generi non alimentari a basso impatto con superficie di vendita compresa tra mq. 400 e mq. 1.500, da ricavare in aree di pertinenza dell'esercizio commerciale ovvero in aree collocate entro un raggio non superiore a m. 200;

Prescrizioni particolari

6. I lotti devono essere recintati. La realizzazione di recinzioni deve essere improntata al criterio della massima semplicità e uniformità e deve essere compatibile con il contesto ambientale o urbano.

Le aree di parcheggio auto devono essere separate dalle aree di parcheggio e di carico e scarico dei mezzi pesanti. In particolare per le prime, ove non si mantenga il suolo naturale, andranno previste pavimentazioni di tipo alveolare in cls; per le seconde è prevista la superficie impermeabilizzata.

Deve essere previsto un adeguato sistema di drenaggio per le acque meteoriche, provenienti sia da aree pavimentate che da edifici. Per l'allontanamento delle acque meteoriche è prescritta la predisposizione di pozzi perdenti.

I nuovi insediamenti dovranno rispettare la normativa vigente in materia di smaltimento rifiuti speciali, emissioni in atmosfera, sorgenti sonore.

6bis. Nelle zone D, per le tipologie ed i materiali di copertura, non sono previste prescrizioni.

Sottozone

7. Le zone D sono articolate nelle seguenti sottozone:

- D.2.1 - industriali di interesse comprensoriale e comunale;
- D.2.2 - per il trattamento dei rifiuti solidi urbani di interesse comprensoriale;
- D.3 - per attività industriali e artigianali singole esistenti;
- D.4 - per attività estrattive di inerti;
- D.5.2 - per servizi complementari alle attività estrattive;
- D.6 - per attrezzature stradali.

(*) art. 2 - comma 1 - let. e) della L.R. n. 29/2005. Generi non alimentari a basso impatto: i materiali dell'edilizia, ivi compresi quelli elettrici, dell'agricoltura e della zootecnia, la ferramenta, i legnami, i mobili e gli articoli di arredamento, gli elettrodomestici, i veicoli, incluse le imbarcazioni, e i prodotti a questi similari che richiedono ampie superfici di esposizione e di vendita in rapporto al numero di visitatori e acquirenti.

Art. 47 - Zone D.2.1 - industriali di interesse comprensoriale e comunale

Definizione e finalità

1. Costituisce la zona industriale gestita dal Comune, per la nuova localizzazione di attività industriali e artigianali e per la rilocalizzazione di attività industriali e artigianali inserite nel contesto urbano.

Modalità di intervento

2. L'attuazione degli interventi consentiti è subordinata all'esecutività di uno o più piani attuativi, estesi all'intera zona o ai comparti di intervento unitario in cui la zona è suddivisa.

Parametri edificatori

3. L'edificazione deve rispettare i seguenti parametri:

Q: 50%

Dc: 7,5 m o a confine previa convenzione con il confinante

Ds: 20 m dalla viabilità extraurbana di interesse regionale e provinciale;
10 m dalla viabilità interna alla zona.

Prescrizioni particolari

4. Si dovranno realizzare, lungo i confini, gli schermi e barriere vegetali individuate con apposita simbologia nella zonizzazione del PRGC, secondo le modalità previste dall'art. 83 delle presenti norme.

5. I piani attuativi dovranno assumere e sviluppare gli elementi di struttura e di strategia individuati nei relativi elaborati, grafici e/o scritti, del PRGC e dovranno prevedere la realizzazione delle fasce di verde pubblico alberato, compresa quella prevista per il comparto di intervento unitario, posta più a sud a protezione del terrazzo fluviale.

6. I vari piani attuativi potranno prevedere, al loro interno, anche attività commerciali al dettaglio destinate alla vendita di generi non alimentari a basso impatto, così come definiti dall'art. 2 – comma 1 – let e) della L.R. n. 29/2005 (*), in singole unità aziendali per una superficie di vendita massima complessiva insediabile di mq. 1.500. In tal caso la superficie di vendita massima consentita per singola attività commerciale non potrà superare i 400 mq.

(*) art. 2 – comma 1 – let. e) della L.R. n. 29/2005. Generi non alimentari a basso impatto: i materiali dell'edilizia, ivi compresi quelli elettrici, dell'agricoltura e della zootecnia, la ferramenta, i legnami, i mobili e gli articoli di arredamento, gli elettrodomestici, i veicoli, incluse le imbarcazioni, e i prodotti a questi similari che richiedono ampie superfici di esposizione e di vendita in rapporto al numero di visitatori e acquirenti.

Art. 80 - Elementi lineari - Disposizioni generali

1. Il PRGC riconosce, prevede e disciplina una serie di elementi lineari e puntuali, ad organizzazione e supporto delle funzioni urbanistiche o di caratterizzazione e qualificazione del territorio.

Gli elementi lineari e puntuali, individuati con apposita simbologia nella zonizzazione del PRGC sono:

- percorsi pedonali;
- rogge, specchi e corsi d'acqua di interesse ambientale;
- schermi e barriere vegetali di nuovo impianto;
- viabilità stradale;
- fasce di rispetto stradale;
- fasce di rispetto cimiteriale.

Altri elementi lineari (piste ciclabili e percorsi ciclabili su strada, principali sentieri e mulattiere di interesse storico e paesaggistico, terrazzi fluviali) sono individuati come elementi strutturali e di strategia nei relativi elaborati, grafici e/o scritti, del PRGC, ai quali si rimanda.

Art. 82 - Torrenti, rogge, specchi e corsi d'acqua di interesse ambientale

Definizione e finalità

1. Il PRGC individua i torrenti, le rogge, gli specchi e i corsi d'acqua di interesse ambientale e ne prevede la conservazione a fini paesaggistici, naturalistici e storico-ambientali.

Caratteristiche e modalità di intervento

2. Gli interventi sono soggetti all'autorizzazione idraulica ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 11/2015.

È prevista la tutela degli ambiti a contatto dei corsi d'acqua, attraverso la formazione di una fascia di rispetto.

Fasce di rispetto

3. Fermi restando i divieti e le prescrizioni imposti dagli articoli 96 e 97 del regio decreto 523/1904, è vietata la costruzione, nella fascia di 10 metri misurata dal ciglio della sponda, di edifici all'esterno del centro abitato, come definito ai sensi dell' articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

4. Le attività che comportano modifiche del suolo all'interno della fascia di 10 metri, misurata dal piede dell'argine o dal ciglio della sponda o, comunque, dal limite demaniale, sono soggette all'autorizzazione idraulica di cui agli articoli 2 e 93 del regio decreto 523/1904.

Art. 87 - Tutele, vincoli e rispetti - Disposizioni generali

1. Il territorio del comune di Aviano è oggetto di tutela, nei suoi aspetti morfologici, paesaggistici, storici, ambientali. Esso non può essere soggetto a interventi di trasformazione, comprese le attività di estrazione o di asporto del terreno, se non espressamente previsti dalle norme sulle zone in cui è suddiviso.

2. In particolare sono oggetto di tutela gli elementi geomorfologici e idrologici (rilievi naturali, grotte, doline, sorgenti, terrazzi fluviali, ecc.), i manufatti e gli elementi storici (muri in pietrame e in sasso, tracciati viari di antica origine, ecc.), i siti e i resti archeologici.

I siti di ritrovamento archeologico e in generale resti o tracce murarie di antiche strutture, affioranti, interrati o emergenti in occasione di scavi, devono essere tutelate e conservate. Eventuali interventi su tali strutture sono subordinate alla preventiva autorizzazione da parte della competente Soprintendenza.

3. Oltre ai vincoli e rispetti individuati nelle norme sulle zone e gli elementi lineari di cui al titolo precedente, altri vincoli e rispetti operano sul territorio comunale, in riferimento a norme speciali, nazionali o regionali, in materia, sinteticamente descritti nel successivo articolo.

Art. 88 - Vincoli e rispetti

Vincolo idrogeologico

1. Il limite del vincolo idrogeologico è riportato nell'elaborato n. 1 del PRGC "Vincoli paesaggistici e altri vincoli".

I terreni compresi entro tale vincolo sono soggetti alle limitazioni d'uso di cui alle disposizioni di legge in materia.

Vincolo idraulico

2. I corsi d'acqua, demaniale e non, sono riportati nelle tavole 10/3.1 "Pericolosità e rischio idrografico: prescrizioni edificatorie" e 10/3.2 "Pericolosità e rischio idrografico: prescrizioni edificatorie" in conformità al disposto dell'art.15 – comma 7 – della L.R. 11/2015.

2 bis. Gli interventi sono soggetti all'autorizzazione idraulica ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 11/2015.

È prevista la tutela degli ambiti a contatto dei corsi d'acqua, attraverso la formazione di una fascia di rispetto.

2 ter. Fermi restando i divieti e le prescrizioni imposti dagli articoli 96 e 97 del regio decreto 523/1904, è vietata la costruzione, nella fascia di 10 metri misurata dal ciglio della sponda, di edifici all'esterno del centro abitato, come definito ai sensi dell' articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

2 quater. Le attività che comportano modifiche del suolo all'interno della fascia di 10 metri, misurata dal piede dell'argine o dal ciglio della sponda o, comunque, dal limite demaniale, sono soggette all'autorizzazione idraulica di cui agli articoli 2 e 93 del regio decreto 523/1904.

Vincolo paesaggistico

3. Le aree soggette a vincolo paesaggistico, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sono riportate nell'elaborato n. 1 del PRGC "Vincoli paesaggistici e altri vincoli".

Le operazioni di trasformazione dei beni tutelati sono soggette a specifica autorizzazione, di competenza comunale o regionale secondo le disposizioni regionali in materia.

Vincolo di inedificabilità di boschi percorsi da incendi

4. Nelle aree boscate danneggiate o distrutte dal fuoco, è vietato, per un periodo non inferiore a 20 anni, l'insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo, salvo il ripristino degli immobili preesistenti. Tali zone e per il periodo predetto non possono, comunque, avere una destinazione diversa da quella prevista dagli strumenti urbanistici vigenti all'epoca dell'evento predetto.

Vincolo storico-artistico

5. Gli edifici, con le relative aree di pertinenza, soggetti a vincolo storico-artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sono riportati nell'elaborato n. 1 del PRGC "Vincoli paesaggistici e altri vincoli; area comunale" e nell'elaborato n. 6.1 del PRGC "Progetto: specificazioni zonizzative - Ambiti di interesse storico e zone A".

Le operazioni sui beni tutelati sono sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte della competente Soprintendenza.

Fasce di rispetto ferroviario

6. Le fasce di rispetto ferroviario sono riportate nell'elaborato n. 1 del PRGC "Vincoli paesaggistici e altri vincoli"

I tracciati ferroviari sono protetti da una fascia di rispetto inedificabile della profondità di 30 m, misurata in proiezione orizzontale dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia. Eventuali deroghe possono essere autorizzate dalla Direzione ferroviaria competente.

Fasce di rispetto di infrastrutture energetiche, depuratori

7. Le infrastrutture energetiche (elettrorodotti, metanodotti), i depuratori e i punti di captazione idrica sono riportati nell'elaborato n. 1 del PRGC "Vincoli paesaggistici e altri vincoli".

Lungo i tracciati delle infrastrutture energetiche e dei relativi impianti e in corrispondenza dei depuratori è escluso ogni intervento edilizio e infrastrutturale, secondo modalità ed entro fasce di rispetto stabilite dalle disposizioni di legge in materia.

Servitù e vincoli militari

8. Le aree soggette a servitù e vincoli militari sono riportate nell'elaborato n. 1 del PRGC "Vincoli paesaggistici e altri vincoli".

Al loro interno devono essere rispettate le limitazioni previste dalle disposizioni di legge in materia e gli eventuali interventi devono essere autorizzati dall'Autorità militare competente.

9. Stralciato

Tutela dei monumenti naturali e del patrimonio vegetale

10. Il rovere in frazione di Castello, individuato nell'inventario regionale dei monumenti naturali e soggetto al vincolo di monumento naturale, è riportato nell'elaborato n. 1 del PRGC "Vincoli paesaggistici e altri vincoli".

Per lo stesso devono essere rispettate le limitazioni previste dalle disposizioni di legge in materia e gli eventuali interventi devono essere autorizzati dall'Autorità pubblica competente.

Fascia di rispetto della zona per servizi ed attrezzature collettive (servizi tecnologici - ripetitori località Castaldia)

11. L'ambito di rispetto è individuato nelle tavole del PRGC. All'interno della fascia non sono ammessi la costruzione o l'ampliamento di edifici di abitazione e di edifici destinati a luoghi di lavoro o a servizi pubblici in cui sia prevedibile la permanenza umana per più di quattro ore al giorno per persona.

Fascia di protezione acustica limitrofa ai confini aeroportuali

12. La fascia di protezione acustica limitrofa ai confini aeroportuali con valori rilevati di L_{VA} compresi tra 60 dB(A) e 75 dB(A) è individuata nella Tavola 1 del Vigente P.R.G.C..

In tale fascia non sono ammessi nuovi edifici residenziali.

Gli altri insediamenti ammessi nelle singole zone territoriali omogenee (ZTO) sono vincolati alla preventiva adozione di adeguate misure di isolamento acustico.

Negli edifici residenziali esistenti sono ammessi tutti gli interventi contemplati dalla normativa delle singole zone territoriali omogenee. È prevista inoltre, anche con l'eventuale contributo regionale di cui all'art.37 della L.R. 18.06.2007, n.16 "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico", la possibilità di realizzare interventi di risanamento acustico come dettati dalla normativa in generale e dall'art.39 del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose in particolare.

Art. 93 – Disposizioni generali

Definizione

1. Le presenti norme sono conseguenti alla sintesi dei seguenti studi e strumenti di pianificazione:

- della relazione geologica allegata al P.R.G.C. e delle relative integrazioni introdotte con successive varianti al P.R.G.C. adottate/approvate;
- dello studio di Microzonazione Sismica di I° Livello del territorio comunale (approvato il 20.07.2015 da parte della preposta Commissione Tecnica di cui all'art. 5 – comma 7 – dell'O.P.C.M. 3907/2010 insediata presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri);
- dal Progetto di Prima Variante del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza (P.A.I.L. – Comitato Istituzionale del 19.11.2015 – Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30.11.2015) redatto dall'Autorità di Bacino, progetto approvato con

Pag. 8 di 11

- D.P.C.M. del 28.06.2017 (Gazzetta Ufficiale n.252 del 27.10.2017);
- delle "Linee guida per le aree soggetta a pericoli naturali" allegato alla deliberazione del C.C. n.23 del 21.03.2013.
- della nota della Direzione Centrale Ambiente-energia e politiche per la montagna prot. 2998 del 25.01.2013 (registrata al Prot. n.2155 del Comune di Aviano il 28.01.2013).

Tali studi hanno individuato nel territorio comunale le aree soggette a rischio sismico, idrogeologico, idrografico e geologico.

Tutte le aree, cui le prescrizioni fanno riferimento, sono sintetizzate nelle tavole:

- 10/1.1 "Pericolosità e rischio sismico: prescrizioni edificatorie";
- 10/1.2 "Pericolosità e rischio sismico: prescrizioni edificatorie";
- 10/2.1 "Pericolosità e rischio idrogeologico: prescrizioni edificatorie";
- 10/2.2 "Pericolosità e rischio idrogeologico: prescrizioni edificatorie";
- 10/3.1 "Pericolosità e rischio idrografico: prescrizioni edificatorie";
- 10/3.2 "Pericolosità e rischio idrografico: prescrizioni edificatorie";
- 10/4.1 "Pericolosità e rischio geologico: prescrizioni edificatorie";
- 10/4.2 "Pericolosità e rischio geologico: prescrizioni edificatorie".

Prescrizioni

2. Tutti i progetti che prevedano l'interazione con i terreni e il loro assetto geologico, idrogeologico e morfologico devono osservare le disposizioni delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 2008, approvate con il DM.14.01.2008, pubblicate su S.O. n.30 alla G.U. n.29 del 04.02.2008 e Circ. 02.02. 2009 n.617/C.S.LL.PP., pubblicate su S.O. n.27 alla G.U. n.47 del 26.02.2009, delle Norme di Attuazione del P.A.I.L. e delle disposizioni in termini di rischio geologico e idraulico contenute nel Regolamento per la mitigazione del rischio geologico e idraulico allegato al P.A.I.L.

Le norme del P.A.I.L. assumono carattere sovraordinato rispetto a quanto previsto dalle disposizioni locali.

Per quanto previsto dalla normativa sopracitata e sulla specificità sismica, idrogeologica, idrografica e geologica delle varie aree individuate dalla cartografia, si evidenziano le prescrizioni da seguire per interventi su ogni singola area.

Le prescrizioni di cui i successivi articoli, prevalgono sulla "disciplina delle zone e degli elementi lineari", di cui al titolo II delle presenti norme.

3. Rinvio dinamico: il richiamo a leggi e regolamenti e atti normativi contenuti nel presente capo, si deve intendere come effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo quindi delle modifiche e integrazioni che possono intervenire successivamente alla loro emanazione e alla definizione del presente capo III.

Art. 94 – Definizioni e finalità

1. La riduzione del rischio sismico è un obiettivo strutturale della pianificazione urbanistica. Elementi essenziali per la riduzione del rischio sismico sono gli studi di Microzonazione Sismica (MS).

2. La Microzonazione Sismica è la suddivisione dettagliata del territorio in base al comportamento dei terreni durante un evento sismico e dei conseguenti possibili effetti locali del sisma.

Lo studio di Microzonazione Sismica è costituita dai seguenti elaborati:

Carta Geologico Tecnica per la Microzonazione Sismica (CGT_MS) in scala 1:10.000 che evidenzia gli elementi litologici, gli elementi di instabilità, gli elementi tettonico strutturali e gli elementi geologici e idrogeologici;

Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) in scala 1:10.000 che evidenzia le parti in cui sono prescritti approfondimenti di secondo livello (zone stabili suscettibili di amplificazioni locali) e terzo livello (Zone di attenzione per instabilità);

Costituiscono inoltre elaborati di Piano i Rapporti geologici, geotecnici e sismici prodotti in sede di formazione degli strumenti urbanistici comunali. Restano valide, per quanto non in contrasto con le presenti norme e le Norme Tecniche per le Costruzioni 2008, approvate con il DM.14.01.2008, pubblicate su S.O. n.30 alla G.U. n.29 del 04.02.2008 e Circ. 02.02. 2009 n.617/C.S.LL.PP., pubblicate su S.O. n.27 alla G.U. n.47 del 26.02.2009, le conseguenti disposizioni contenute nelle N.TA. riferite alle singole aree/comparti e le prescrizioni geologico-geotecniche e sismiche espresse, che devono essere rispettate in sede di pianificazione attuativa.

Art. 96 – Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

Definizioni

1. Sono le zone dove sono attese amplificazioni del moto sismico dovute alla litostratigrafia e alla morfologia locale perimetrati nelle tavole 10/1.1 "Pericolosità e rischio sismico: prescrizioni edificatorie" e 10/1.2 "Pericolosità e rischio sismico: prescrizioni edificatorie";

Prescrizioni

2. La valutazione dell'azione sismica di progetto dovrà essere svolta seguendo i criteri esposti dalle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 2008, approvate con il DM.14.01.2008, pubblicate su S.O. n.30 alla G.U. n.29 del 04.02.2008 e Circ. 02.02. 2009 n.617/C.S.LL.PP., pubblicate su S.O. n.27 alla G.U. n.47 del 26.02.2009.

Art. 99 – disposizioni generali

Definizioni

1. Le norme della Relazione Tecnica (D.lgs. 152/2006) del Progetto di Prima Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino Idrografico del Fiume Livenza, (P.A.I.L.), stabiliscono i criteri generali da seguire per la salvaguardia del territorio edificato ed edificabile soggetto a rischio idraulico, sia a causa di fenomeni esondativi dei corsi d'acqua principali, sia per gli effetti di rigurgito e/o insufficienza idraulica della rete drenante minore, anche per l'interazione con la falda freatica.

In particolare, con riferimento ai fenomeni esondativi, le stesse costituiscono integrazione e completamento delle prescrizioni del Piano per l'Assetto Idrogeologico del fiume Livenza (P.A.I.L.) predisposto dall'Autorità di Bacino, cogente al momento del rilascio o del perfezionamento dei titoli abilitativi edilizi necessari alla realizzazione degli interventi, di rilevanza urbanistica ed edilizia, come definiti dalla vigente legislazione regionale.

Le norme del P.A.I.L. costituiscono, in ogni caso, disciplina gerarchicamente sovraordinata.

Nelle aree a pericolosità idraulica individuate dal P.A.I.L. si applicano le norme e i vincoli previsti dall'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (Norme Attuative - Progetto di Prima Variante Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino Idrografico del fiume Livenza - D.lgs. 152/2006, Comitato Istituzionale del 09.11.2012 – G.U. n.280 del 30.11.2012), approvate con D.P.C.M. del 28.06.2017 (Gazzetta Ufficiale n.252 del 27.10.2017), e le disposizioni sugli interventi in aree esondabili di cui al Capo II del P.A.I.L.

Il P.A.I.L., sulla base delle conoscenze acquisite e dei principi generali contenuti nella normativa vigente, classifica i territori in funzione delle diverse condizioni di pericolosità, nonché classifica gli elementi a rischio, nelle seguenti classi:

pericolosità

P4 (pericolosità molto elevata);

P3 (pericolosità elevata);

P2 (pericolosità media);

P1 (pericolosità moderata).

elementi a rischio

R4 (rischio molto elevato);

R3 (rischio elevato);

R2 (rischio medio);

R1 (rischio moderato).

2. Le classi di pericolosità identificano il regime dei vincoli alle attività di trasformazione urbanistica ed edilizia di cui al titolo II delle Norme di Attuazione del P.A.I.L.; le classi degli elementi a rischio, ove definite, costituiscono elementi di riferimento prioritari per la programmazione degli interventi di mitigazione e le misure di protezione civile.

3. Agli elementi a rischio si applica la stessa disciplina della corrispondente classe di pericolosità.

4. Nel caso in cui all'interno di un'area classificata pericolosa siano presenti elementi a rischio classificati di grado diverso si applica la disciplina della corrispondente classe di rischio.

5. Le limitazioni e i vincoli posti dal P.A.I.L. a carico di soggetti pubblici e privati rispondono all'interesse generale della tutela e della protezione degli ambiti territoriali considerati e della riduzione delle situazioni di rischio e pericolo, non hanno contenuto espropriativo e non comportano corresponsione di indennizzi.

Art. 100 – Disposizioni comuni per le aree a pericolosità idraulica e geologica

Prescrizioni

1. Nelle aree classificate pericolose perimetrare nelle tavole 10/2.1 "Pericolosità e rischio idrogeologico: prescrizioni edificatorie" e 10/2.2 "Pericolosità e rischio idrogeologico: prescrizioni edificatorie", ad eccezione degli interventi di mitigazione della pericolosità e del rischio, di tutela della pubblica incolumità e di quelli previsti dal P.A.I.L., è vietato, in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata:

- eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini, ovvero dei versanti soggetti a fenomeni franosi;
- realizzare tombinature dei corsi d'acqua;
- realizzare interventi che favoriscano l'infiltrazione delle acque nelle aree franose;
- costituire, indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;
- realizzare in presenza di fenomeni di colamento rapido (CR) interventi che incrementino la vulnerabilità della struttura, quali aperture sul lato esposto al flusso;
- realizzare locali interrati o seminterrati nelle aree a pericolosità idraulica o da colamento rapido.

2. Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree fluviali e in quelle pericolose, fermo restando quanto stabilito al comma precedente ed in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata, tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti presenti nelle Norme di Attuazione o autorizzati dopo la loro approvazione, devono essere tali da:

- mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non impedire il normale deflusso delle acque;
- non aumentare le condizioni di pericolo dell'area interessata nonché a valle o a monte della stessa;
- non ridurre complessivamente i volumi invasabili delle aree interessate tenendo conto dei principi dell'invarianza idraulica e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione;
- minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica o geologica.

3. Tutte le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio devono prevedere il piano di manutenzione.

4. Tutti gli interventi consentiti dalle presenti Norme di Attuazione non devono pregiudicare la definitiva sistemazione né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino vigente.

Art. 106 – Disciplina delle aree fluviali

Definizioni

Sono definite aree fluviali le porzioni di territorio comunale individuate dal PAIL e che sono perimetrare in cartografia con apposito tematismo.

Prescrizioni

In tali zone si applicano le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15 delle Norme di Attuazione del PAIL prima variante.

Art. 110 – Tratti di corso d'acqua interrato e/o intubato

Definizione

1. Corrispondono ad alcuni tratti di corso d'acqua posti lungo il torrente Cavrezza, il rio Stentora, il rug dei Trass, il rio Scodellin e due suoi affluenti, e la roggia Rovizzola, e a un tratto di nuovo tracciato previsto lungo il torrente Cavrezza per l'attraversamento della zona industriale e risultano individuati nelle tavole 10/3.1 "Pericolosità e rischio idrografico: prescrizioni edificatorie" e 10/3.2 "Pericolosità e rischio idrografico: prescrizioni edificatorie".

Prescrizioni

2. In corrispondenza a tali tratti non è ammessa alcuna nuova edificazione. Altre opere dovranno tenere conto della presenza di un terreno con caratteristiche meccaniche diminuite, causa il rimaneggiamento subito per la realizzazione degli interventi.